



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Sergio Vaccarino ha pronunciato la seguente

SENTENZA 110/2024

nel giudizio di pensioni, iscritto al n. 69297 del registro di segreteria
proposto da P. A. nato il 9 OMISSIS e residente in OMISSIS, C.F.
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vassallo (pec:
giuseppe.vassallo@pec.ordineavvocaticatania.it) presso il cui studio in
Catania via Morosoli, n. 4 è elettivamente domiciliato

CONTRO

INPS in persona del legale rappresentante *pro-tempore* rappresentato
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Francesco
Gramuglia (pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e
dall'avv. Tiziana Giovanna Norrito (pec:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale *ad*
lites rilasciata con atto in Notaio Roberto Fantini, in Fiumicino (RM) del
23 gennaio 2023, rep. 37590, elettivamente domiciliati in Palermo, Via
M. Toselli n. 5, presso la sede dell'Avvocatura Regionale INPS.
Esaminati gli atti e documenti del fascicolo processuale.
Uditi all'udienza del 6 marzo 2024, l'avv. Tiziana Giovanna Norrito, per
l'INPS.

FATTO

Con ricorso depositato in segreteria il 21 agosto 1923, il ricorrente titolare di pensione INPS cat. AS n. OMISSIS, impugna la nota INPS del 22 maggio 2023 con la quale gli veniva comunicato che, per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, la percezione di importi superiori a quelli spettanti per un importo di € 366,08.

Secondo il ricorrente la irripetibilità dell'indebito erariale deve tenere conto della presunzione dell'impiego delle somme per i bisogni fondamentali del percipiente medesimo e della propria famiglia, nonché valutare l'interesse pubblico al recupero del credito erariale in raffronto alla situazione particolare del pensionato. Nel caso di specie tale presunzione è particolarmente pregnante tenuto conto della natura della pensione (assegno sociale) e della sua consistenza rappresentante il 50% del minimo vitale.

Eccependo, comunque, l'intervenuta prescrizione trattandosi di somme risalenti al 2013, chiede l'annullamento del provvedimento in questione.

In data 23 febbraio 2024 l'INPS si è costituita in giudizio depositando una memoria nella quale evidenzia che la pratica di indebito n OMISSIS deriva da una ricostituzione centralizzata del 02/02/2014 con la quale l'Istituto rideterminava l'importo dell'assegno sociale per l'anno 2013 poiché nel mese di novembre 2013 veniva liquidata al ricorrente la pensione di vecchiaia.

Afferma l'Istituto che, trattandosi di indebiti, la prescrizione si compie con il decorso di dieci anni che si calcolano a ritroso dall'invio della comunicazione del provvedimento di recupero all'interessato, poiché il

diritto di credito alla ripetizione degli indebiti soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 c.c., e, pertanto, considerato che il provvedimento di ricostituzione è di febbraio 2014 e la comunicazione dell'indebito di maggio 2023, non è intervenuta la prescrizione.

Conclude l'Istituto chiedendo il rigetto del ricorso.

All'odierna pubblica udienza, l'avv. Norrito ha sollevato il difetto di giurisdizione di questa Corte trattandosi di una pensione cat. AS

Considerato in

DIRITTO

In via pregiudiziale, atteso che il petitum concerne il recupero di un indebito relativo ad una pensione cat. AS (assegno sociale) verificata al sussistenza della giurisdizione di questa Corte dei conti, considerato che il relativo difetto può essere rilevato anche d'ufficio nel giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 15 del c.g.c.

In proposito, per quanto riguarda la materia previdenziale, non può che rammentarsi che la Corte dei conti ha giurisdizione sui ricorsi in materia di pensione a carico totale o parziale dello Stato (art. 62, comma 1, R.D. n. 1214/1934), su quelli che le sono attribuiti da leggi speciali (art. 62, comma 2, R.D. n. 1214/1934) e, più in generale, sulle controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale della domanda giudiziale (Cass. SS.UU. n. 573/2003; id. n. 152/1999; n. 96/1999; id. n. 10131/2012 e n. 11849/2016).

Detta disciplina è stata, peraltro, ribadita dal Codice della giustizia

contabile (D. Lgs. n. 174/2016), che, all'art. 18, comma 1, ha espressamente previsto che la Corte dei conti abbia giurisdizione su *"c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge"*, nonché sugli *"d) altri giudizi interessanti la regione in materia contabile e pensionistica, attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti"*.

Orbene, nella specie, il trattamento pensionistico percepito dal ricorrente e sul quale è stato accertato l'indebito oggetto del presente ricorso, riguarda una pensione sociale – cat. AS – il cui ambito non è attribuito alla giurisdizione contabile e affidato invece alla cognizione del giudice ordinario.

Infatti la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico (*ex multis* Corte di Cassazione, SSUU Civili, n. 2016/11869, n. 7958/2015 e n. sent. n. 10131/2012).

In particolare, secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione (Cass. SS.UU., sent. n. 11849/2016), nell'ambito dei ricorsi in materia di pensioni a carico totale o parziale dello Stato, (...) *"la giurisdizione*

della ... Corte dei Conti in materia di pensioni attiene al contenuto dei provvedimenti che concedono, rifiutano o riducono la pensione, ledendo il diritto dell'ex dipendente”.

Pertanto, avuto riguardo alla domanda attorea, si dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del giudice ordinario, presso il quale la ricorrente potrà riassumere il giudizio secondo modalità e termini previsti dall'art. 17, comma 2, del c.g.c..

Considerato che il presente giudizio viene definito sulla base della decisione di una mera questione pregiudiziale, si dispone la compensazione delle spese del giudizio, in applicazione del disposto dell'art. 31, comma 3, del c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Deciso in Palermo nella camera di consiglio del 6 marzo 2024.

II

Giudice

Sergio Vaccarino

F.to digitalmente

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 6 marzo 2024

Pubblicata l'11 marzo 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)